



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 39

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ CERTIFICATO
ANTIPEDOFILIA – NOTE DI
CHIARIMENTO DEL
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 38 del 4 aprile 2014 e in riferimento ad alcuni degli elementi di criticità evidenziati da questa Federazione, si ritiene opportuno segnalare che il Ministero della Giustizia ha diramato due note di chiarimento in ordine al campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/14, che ha introdotto nel D.P.R. 313/02 (Testo unico in materia di casellario giudiziale) l'art. 25-bis, recante **"Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro"**.

Si rileva che l'art. 25-bis del D.P.R. 313/02 pone un obbligo sanzionato a carico del datore di lavoro (sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00) di procurarsi il certificato penale del casellario giudiziale di colui che intenda impiegare al lavoro **per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori**, al fine di verificare l'esistenza di condanne ai sensi delle vigenti norme anti-pedofilia.

Il Ministero della Giustizia precisa che l'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. "Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al datore di lavoro, espressione questa che non lascia margini di dubbi nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni".

Quindi il Ministero chiarisce che le nuove disposizioni **“valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di datore di lavoro”**.

Con la seconda nota il Ministero della Giustizia evidenzia che, in ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa possano verificarsi inconvenienti organizzativi, nelle more del rilascio del certificato del casellario regolarmente richiesto, **il datore di lavoro potrà procedere alla assunzione e all'impiego del lavoratore anche in forza di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dallo stesso lavoratore**, che attesti l'assenza di condanne legate alla pedofilia.

Si rileva, quindi, che saranno i singoli datori di lavoro, dopo aver ottenuto il consenso del lavoratore, a richiedere in forma cartacea il certificato del casellario giudiziale agli uffici, consegnando il nuovo modello predisposto dal Ministero della Giustizia (All. n. 1).

Ciò detto, si sottolinea che da una analisi attenta delle note del Ministero della Giustizia sembrerebbe di poter ritenere che l'obbligo di applicazione della nuova normativa scatti solo per i nuovi contratti e non per quelli già in corso. Si rileva inoltre che bisognerebbe individuare con certezza la platea dei collaboratori dell'impresa/società/organizzazione destinatari della norma medesima. A tali dubbi dovrebbe rispondere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposita Circolare.


In conclusione al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allegano in copia le due note di chiarimento dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (All. n. 2).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2



Att. n. 1

Modello N. 3 BIS - CASELLARIO GIUDIZIALE
MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 25 bis DPR 313/2002)

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario
di _____

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome del richiedente)

In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o
associazione/organizzazione

(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale _____

Richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società o associazione/organizzazione la seguente persona:

(cognome e nome della persona che si intende impiegare)

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale _____

- N.ro _____ copie richieste Con URGENZA
- Esente dal bollo per(indicare la motivazione)
- Esente dal bollo e diritti per (indicare la motivazione)

(data) _____ (firma richiedente) _____

- Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato
- Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure
- nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:

Tipo N.ro
rilasciato da: il

=====

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.

allego conferimento delega (utilizzare il Modello DELEGA N. 5)

=====

MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS DEL DPR 313/2002

Il/la sottoscritto/a _____

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile

Codice fiscale _____

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento

(data) _____

(firma) _____



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l'art. 25-*bis*, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile -, prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.

L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresti alla stipula di un

contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-*bis* di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni.

Esse - si ribadisce - valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro".

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l'ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell'art. 25-*bis* del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.

In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della

dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.